

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Contratto di locazione

N. 144 di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentoquaranta

~~quattro~~ cinquanta

addì dieci del mese di ~~marzo~~ aprile

In Brindisi

Avanti di me Dott. Michele Di Pierri fu Antonio

Segretario dell'Istituto suddetto, sono personalmente comparsi:

a) - Il Sig. Ubaldo Vallarino di Giuseppe

nella qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari per

la Provincia di Brindisi nel cui nome ed interesse agisce;

b) - Il Sig. Mingolla Fioragante di Crocefisso

domiciliato in Brindisi

i quali rinunziando alla presenza dei testimoni sapendo essi leggere

e scrivere alla presenza degli infrascritti testimoni convengono e sti-

pulano quanto appresso.

1) - Il Sig. **Ubaldo Vallarino di Giuseppe**

nella espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig.

Mingolla Pioravante fu Crocefisso

capace di obbligarsi, l'appartamento n. **8** piano **ter.** scala **B**

facente parte del **I°** lotto Case Popolari in **Mesagne** e compo-

sto di **tre** vani e accessori, di proprietà **dell'Istituto**

ed ~~in gestione dell'I. A. G. P.~~

2) - Il Sig. **Mingolla Pioravante fu Crocefisso**

dichiara di accettare, come accetta, la locazione alle condizioni che qui seguono.

3) - La locazione avrà la durata di **cinque mesi**

con inizio dal **10-3-950**

e termine al **10-8-950**

Non è ammessa la tacita riconduzione e quindi senza bisogno di atti di disdetta o di licenza i locali dovranno lasciarsi liberi e disponibili da parte del locatario alla data suddetta salvo che non si provveda con nuovo atto, a rogarsi entro il 10 maggio di ogni anno, a rinnovare la locazione.

4) - La pigione mensile è stabilita in L. **3.000** (lire **tremila**

) da pagarsi, a mese anticipato, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese al Cassiere dell'Istituto (Banco di Napoli).

Nella pigione non sono compresi il consumo dell'energia elettrica e quello dell'acqua i quali saranno pagati dal locatario il primo direttamente alla Società Elettrica fornitrice ed il secondo all'Istituto, in base ai contatori, nella misura fissa mensile di L. **270** ragguagliata alla erogazione giornaliera di litri **200** e l'eccedenza alla misura che starà per risultare.

Non è inoltre compresa la spesa per portierato, pulizia scale e spazi comuni, fognature, esazione a domicilio, ecc.

(5) - L'appartamento dovrà destinarsi ad esclusivo uso di abitazione.

Una diversa destinazione ovvero la mancanza di pagamento di una rata della pigione o del canone di consumo acqua o la inosservanza di una qualunque delle clausole nel presente riportate produrranno ipso iure la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

6) - E' proibito il subaffitto o la cessione sia a titolo gratuito che oneroso in tutto o in parte, ammobiliato o non, dell'appartamento.

Parimenti è proibita la detenzione di animali domestici o da cortile e l'esercizio nelle abitazioni, di attività artigiane rumorose.

7) - Il locatario è responsabile dei danni causati all'immobile da incuria o negligenza ed ove non provveda direttamente a ripararli i relativi lavori saranno eseguiti dall'Amministrazione dell'Istituto a tutte spese di lui.

8) - A garanzia dei patti e condizioni dinanzi iscritti, il locatario presta una cauzione di L. 3.000 lire tramite
come da bolletta n. 974 in data 22-12-949

9) - Le spese tutte del presente contratto sono a carico del locatario.

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato dalle costituite parti e da me Segretario Rogante.

*firmat. M. balolo Vallarino Presidente
Attingollo Forarante fu Acefiro
Dr. Michele di Pierri - Segretario rogante
Per copia conforme all'originale*

Visto
IL PRESIDENTE
(Com. M. Vallarino)
Maurizio
Ripetuto a Pandora
P. 1-5-50 n. 1674. ind. f.
167. 97. C. 100 -

